

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIORANO, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, BALDELLI, CANNATA, CARETTA, CARRÀ, CERRETO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DE CORATO, DEIDDA, GIORDANO, LANCELLOTTA, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, POLO, GAETANA RUSSO, ZURZOLO

Delega al Governo per l'estensione delle prestazioni del Servizio sanitario militare al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile

Presentata il 30 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Ministro della difesa 4 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2015, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Il citato decreto, alla lettera *m*) dell'articolo 1, prevede l'erogazione di prestazioni presso le strutture sanitarie militari anche al personale in servizio delle Forze di polizia a ordinamento civile, ma limitatamente alla sola assistenza presso le strutture sanitarie militari campali, nel corso di missioni e operazioni fuori area nonché in occasione di interventi di protezione civile.

Questa impostazione genera uno squilibrio tra i Corpi armati dello Stato, in par-

ticolare tra le Forze di polizia a ordinamento militare, che giustamente possono fruire pienamente delle prestazioni erogate dalla sanità militare, e le Forze di polizia a ordinamento civile, che, come evidenziato, possono beneficiarne in maniera più limitata. Questa disparità di trattamento appare disfunzionale e penalizza ingiustamente alcuni Corpi dello Stato, che, come nel caso della Polizia di Stato, hanno dovuto subire una sofferta smilitarizzazione del Corpo.

La presente proposta di legge intende conferire una delega al Governo affinché provveda a modificare la disciplina sull'accesso alle prestazioni erogate dalla sanità militare, estendendole anche al personale

delle Forze di polizia a ordinamento civile, in servizio e in quiescenza, nonché al coniuge, ai parenti e agli affini di primo grado.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo. Il comma 1 reca una delega al Governo, da esercitare entro il termine di sei mesi, in materia di individuazione delle categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare. Il

comma 2 prevede i principi e i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell'esercizio della delega, ossia l'estensione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari al personale in servizio e in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento civile nonché al coniuge, ai parenti e agli affini di primo grado. I commi 3 e 4 definiscono la procedura per l'esercizio della delega.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di semplificare e di razionalizzare il sistema della sanità militare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari al personale in servizio e in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento civile;

b) estendere le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari al coniuge, ai parenti e agli affini di primo grado del personale in servizio e in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti

legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

